

STATUTO

“Meridiana Club Abruzzo - OdV”

Ente del Terzo Settore

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Decreto legislativo 03.07.2017, n. 117 “Codice del terzo settore” (in prosieguo D. Lgs. n. 117/2017), l'Associazione di volontariato – Ente del Terzo settore denominata “Meridiana Club Pescara – Organizzazione di Volontariato” o, in forma abbreviata, “Meridiana Club Pescara – ODV”.

L'associazione è un ente del Terzo settore con sede in Pescara, all'indirizzo tempo per tempo risultante presso le autorità competenti e, allo stato, a viale Kennedy, 47 – 65123 Pescara.

L'associazione, la cui durata è illimitata, non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

L'utilizzo delle indicazioni “Organizzazione di Volontariato” e “ente del Terzo settore” e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 2 - Scopo e oggetto sociale

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa intende operare nei settori di attività di interesse generale definiti nell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, c. 1, lettere:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28.3.2003, n.53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ex D. Lgs 22.1.2004, n. 42;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ex legge 11.8.2014, n. 125;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti ex legge 19.8.2016, n.166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi ex art. 27 legge 8.3.2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui alla legge 24.12.2007, n. 244, art. 1, c. 266;
y) protezione civile ex legge 24.2.1992, n. 225;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. All'interno delle aree principali indicate, l'associazione si propone di agire sulla base dei seguenti principi:

- servire prontamente, sia singolarmente sia come associazione, ovunque ci sia bisogno e con aiuti concreti;
- partecipare alla vita associativa, ad ogni livello, con amicizia e comprensione;
- considerare il nostro servizio associativo verso gli altri il valore primario per costruire una società migliore;
- promuovere il dialogo, la pace, la comprensione tra le persone, a prescindere dal sesso, religione, orientamento politico, condizione personale e sociale;
- testimoniare con coerenza gli ideali dell'associazione nel quotidiano e ovunque si renda necessario.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, ex art.6 D. Lgs 117/2017.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione può svolgere è il consiglio direttivo.

Ogni attività è svolta mediante la prevalente attività di volontariato degli associati.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento od in quelli occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientra nei limiti dell'art. 33, c.1 D. Lgs 117/2017,

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico come disposto dall'art. 7 D. Lgs 117/2017 l'associazione può svolgere attività di raccolta fondi per finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in maniera organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di

beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ex art. 46 DPR 445/2000 purché non superi l'importo di 10euro giornalieri e 150euro mensili e il direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità di rimborso.

Per le attività di volontariato relative a donazioni di sangue o di organi il rimborso è sempre escluso.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 3 - Risorse economiche

L'associazione, amministrativamente e patrimonialmente autonoma, trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche e private o di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolte fondi;
- entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (art. 6 D. Lgs 117/2017).

La quota associativa annuale è stabilita dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono deliberati dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

È facoltà dei soci provvedere, volontariamente, ad ulteriori versamenti a favore dell'associazione e tutti i pagamenti, a qualunque titolo adempiuti, sono a fondo perduto.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Bilancio o Rendiconto

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il consiglio direttivo predispone il bilancio di esercizio, redatto ex artt. 13 e 87 D. Lgs 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, e lo sottopone all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio direttivo, che consenta il tempestivo ed obbligatorio deposito del bilancio stesso presso il RUNTS nei termini di legge.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio direttivo deposita presso la sede dell'associazione, a disposizione del Collegio sindacale o Sindaco unico, revisore o società di revisione, se esistenti, il bilancio di esercizio e la propria relazione, almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che delibererà in merito.

L'organo di controllo ed il revisore o la società di revisione depositeranno presso la sede, a disposizione degli associati, quanto approvato dal direttivo e le loro relazioni, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che delibererà in merito.

In mancanza dell'organo di controllo e del revisore o della società di revisione, quanto approvato dal Consiglio direttivo sarà messo a disposizione degli associati almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che delibererà in merito.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il medesimo organo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da redigere nei casi e modi previsti dall'art. 14 D.Lgs 117/2017 da sottoporre all'assemblea degli associati, entro gli stessi termini sopra previsti, per la definitiva approvazione.

Art. 5 - Soci

L'associazione è aperta a persone fisiche ed enti che, interessati alla realizzazione degli scopi e finalità sociali, ne condividano lo spirito e gli ideali, partecipando con la loro opera, competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione stessa.

Possono essere soci dell'associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 6 - Criteri di ammissione e perdita della qualità di soci

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno la quota associativa stabilita, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'ammissione a socio, determinata in base al principio di non discriminazione, è subordinata alla presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato, da inviare al consiglio direttivo, che deve pronunciarsi entro 60 giorni.

La domanda di ammissione deve contenere

per le persone fisiche, l'indicazione del nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza, codice fiscale, attività lavorativa svolta, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica ove ricevere le comunicazioni associative;

per gli enti, l'indicazione della denominazione, sede, codice fiscale, eventuale numero di iscrizione al registro delle persone giuridiche e/o quello del RUNTS nonché, se vi sia, quello di iscrizione al registro delle imprese, l'attività svolta, l'indicazione del legale/i rappresentanti, recapito telefonico, e indirizzo di pec ove ricevere le comunicazioni associative;

l'impegno ad osservare i principi contenuti nel presente statuto e nei regolamenti approvati e di attenersi alle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e dall'assemblea.

Qualora necessario, il Direttivo può chiedere all'aspirante socio ogni eventuale altro documento idoneo a valutare la domanda di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, la relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato, entro 30 giorni.

Chi ha proposto la domanda, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

In caso di accoglimento della domanda, da comunicare al nuovo associato, l'iscrizione deve essere annotata nel Libro degli associati.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, decadenza o esclusione. L'esclusione è deliberata, motivatamente ed a voto segreto, dal consiglio direttivo per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari o delibere assunte dall'assemblea, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. È, inoltre, causa di esclusione la commissione da parte dell'associato di fatti o l'assunzione di comportamenti, anche extra vita associativa, che comportino o possano comportare nocumento all'immagine dell'associazione medesima.

Prima di procedere all'esclusione, gli addebiti devono essere contestati, per iscritto o via pec, per consentire al socio interessato la facoltà di replica o di essere sentito, tranne per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il provvedimento di decadenza o esclusione deve essere comunicato all'associato interessato, affinché, qualora lo ritenga, entro 30 giorni dalla comunicazione, possa ricorrere all'assemblea. Il ricorso deve pervenire mediante lettera raccomandata o pec indirizzata al presidente dell'associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

La dimissione da socio deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata o pec, all'associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno di riferimento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 – Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- a versare la quota associativa;

I soci prestano la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo, gratuito ed hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione degli atti deliberati e della documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia, se il prevalente interesse associativo non sia ostativo.

Ogni associato ha comunque diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo e presso la sede dell'associazione, nel rispetto del relativo regolamento.

Art. 8 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- assemblea dei soci,
- consiglio direttivo – organo di amministrazione;

- presidente;
- organo di controllo (eventuale)

L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ad esclusione dei componenti dell'organo di controllo, tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Sono rimborsabili solo le spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ricoperta.

Art. 9 - Assemblea

L'assemblea, organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di due/tre associati, munite della fotocopia del documento di identità del delegante. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'art.2373 del Codice civile, in quanto compatibile.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente o, in sua assenza, del vicepresidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso presidente, il consiglio direttivo o un terzo dei soci lo richieda.

L'assemblea ordinaria:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. approva il bilancio;
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera sull'esclusione degli associati;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
8. approva eventuali contributi straordinari.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- a. modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b. scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- c. altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano d'età.

La convocazione per l'assemblea avviene mediante avviso scritto da inviare ai soci, per lettera o posta elettronica, al recapito comunicato ed almeno 7 giorni prima della data della riunione. Essa deve contenere ordine del giorno, luogo, data e orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea si svolge in presenza, in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza od in forma mista, a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei tre quarti degli associati.

Nelle delibere che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea, tenuto dal segretario.

Art. 10 - Consiglio direttivo - Organo di amministrazione

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da presidente, segretario, tesoriere, e 4 consiglieri, tra i quali viene scelto il vicepresidente.

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, cui risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'assemblea degli associati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'art. 2382 del Codice civile

Ai componenti del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il consiglio direttivo, formato da 7 membri, nominati dall'assemblea dei soci, rimane in carica 2 anni ed è rinnovabile.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio direttivo decadano dall'incarico, il medesimo organo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; qualora tale modalità sia impraticabile si convoca senza ritardo l'assemblea per la sostituzione del componente mancante.

Se decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea provvede alla nomina di un nuovo direttivo.

Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione; compie gli atti o categorie di atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi e può delegarli ai suoi componenti, congiuntamente o disgiuntamente fra loro, determinandone i poteri e le limitazioni. Provvede, inoltre, a

- i. nominare il vicepresidente;
- ii. stabilire la quota associativa annuale e proporre eventuali contributi straordinari. Questi ultimi solo in casi di urgenza, da fare ratificare alla prossima assemblea utile;
- iii. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- iv. deliberare l'ammissione o meno di nuovi associati, motivando l'eventuale rigetto;
- v. predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- vi. individuare eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi, quando il presidente lo ritenga opportuno o almeno 4 componenti ne facciano richiesta. In tale ultima circostanza la riunione deve svolgersi entro 20 giorni dalla richiesta.

Il direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e contestuale lettera da inviare, via email o pec, non meno di 5 giorni prima della data della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, l'incontro è ugualmente valido se partecipano tutti i membri del direttivo.

Può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, se:

- il presidente può accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- il soggetto verbalizzante percepisce adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti è consentito partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

I verbali di ogni riunione del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Entro 30 giorni dalla notizia della nomina, il direttivo chiede l'iscrizione nel RUNTS, indicando le informazioni previste dall'art. 26, c. 6, D. Lgs 117/2017.

Art.11- Presidente e le altre cariche

Il presidente ha il compito di

- ❖ presiedere l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo;
- ❖ svolgere la propria attività sulla base delle direttive ricevute dall'assemblea e dal direttivo.

Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Se assente o impedito le sue funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano d'età.

Il presidente rimane in carica quanto il consiglio direttivo e termina per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o eventuale revoca per giusta causa decisa dall'assemblea. In tale ultimo caso devono essere presenti o rappresentati almeno 2/3 dei soci e la maggioranza deve corrispondere alla metà più uno dei soci in regola con il versamento della quota annuale.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che dovrà prontamente convocare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali e delle verbalizzazioni.

Il tesoriere provvede alla cassa ed alla contabilità dell'associazione.

Art. 12 – Organo di controllo e revisore legale

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di controllo è composto da 3 persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti ex art. 2397, c. 2 (composizione del collegio) del Codice civile. Nel caso di organo di controllo monocratico, la scelta deve sempre avvenire tra le categorie di soggetti di cui al detto art. 2397, c. 2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 (cause di

ineleggibilità e di decadenza) del Codice civile e tutti gli articoli che regolamentano l'attività del collegio sindacale.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'organo di controllo esercita in ogni caso i compiti e le facoltà previste dall'art. 30, c. 6-7-8 D. Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, su proposta del consiglio direttivo, e nominerà anche uno o più liquidatori. L'Assemblea che delibera lo scioglimento delibera anche sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'organismo competente ai sensi del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 – Libri sociali e tutela dei diritti degli associati

Oltre le scritture prescritte negli artt.13, 14 e 17, c. 1, D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'Organo di controllo,

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle suddette lett. a) e b), sono tenuti a cura del direttivo. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento.

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrati all'interno del libro degli associati, tenuto e aggiornato puntualmente dal direttivo.

Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrati nei libri delle adunanze e delle deliberazioni tenuti e aggiornati puntualmente dal consiglio direttivo.

Art. 15 – Volontario e attività di volontariato

Il volontario è persona che per sua libera scelta svolge, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dell'associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati od altri soggetti volontari occasionali.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti massimi stabiliti dal Direttivo e nel rispetto dell'art.17 D. Lgs 117/2017. In ogni caso, sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro retribuito con l'associazione.

Gli associati, e chi presta attività di volontariato, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.18 D. Lgs 117/2017, nei casi previsti dalla legge.

Art. 16 - Personale retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art.16 D. Lgs 117/2017.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le norme di legge vigenti in materia ed in particolare quelle del D. Lgs. 117/2017 e, se compatibili, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Letto ed approvato